

VETRO AUTO
ROTTO?

NON ASPETTARE



PRIMO PIANO

Eiopa, saltano le scadenze

Eiopa estende la scadenza della valutazione olistica dell'impatto della revisione di Solvency II di due mesi, al primo giugno 2020. Lo ha reso noto l'Autorità in un documento in cui comunica una serie di iniziative e decisioni riguardo all'emergenza legata all'epidemia di Covid-19. Nei prossimi giorni, si legge, saranno comunicati i dettagli sull'eventuale rinvio di ulteriori scadenze.

Il documento contiene altre raccomandazioni inviate sia alle imprese, sia alle autorità di vigilanza nazionali. Per esempio, scrive Eiopa, al fine di offrire un supporto operativo alle compagnie, le autorità nazionali dovrebbero essere più flessibili per quanto riguarda i tempi delle relazioni di vigilanza 2019, mentre gli assicuratori dovrebbero essere in grado di mantenere attivi i servizi per i propri clienti, tenendosi pronte ad attuare tutte le misure necessarie per garantire la continuità aziendale. Inoltre, Eiopa limiterà le sue richieste di informazioni e consultazioni agli elementi essenziali necessari per valutare e monitorare l'impatto della situazione attuale sul mercato. Infine, l'Autorità adotterà o proporrà alle istituzioni Un qualsiasi misura necessaria per mitigare l'impatto della volatilità del mercato sul settore assicurativo e salvaguardare la protezione degli assicurati.

Fabrizio Aurilia

IL PUNTO SU....

Tra omessa custodia e disattenzione

Nelle questioni di responsabilità del condominio per le cause di danno a una persona, la presunzione di colpa deve essere rivalutata sulla base di un accertamento della condotta delle parti coinvolte

Le vicende della nostra vita quotidiana possono talvolta riservare improvvise e spiacevoli sorprese. Le cadute accidentali sono molto frequenti sia negli ambienti domestici, sia nei luoghi pubblici, determinate da insidie non sempre prevedibili e avvistabili.

Quanto alle aree di accesso pubblico, come le parti comuni di un condominio, spesso è difficile stabilire se la caduta sia avvenuta per una distrazione del pedone oppure per incuria di chi è tenuto a preservare l'area da ostacoli o trabocchetti.

Spesso la ricostruzione dinamica dell'antefatto è di difficile inquadramento perché mancano testimoni o le parti forniscono versioni diverse. In questo caso soccorre l'articolo 2051 del Codice Civile che pone una presunzione di responsabilità in capo al custode della zona *incriminata*. Vero è che tale presunzione ha bisogno sempre della prova (da parte di chi assume di essere stato danneggiato) della situazione dei luoghi e della loro potenziale insidiosità, mentre al custode spetterà a quel punto di liberarsi della imputazione di colpa dimostrando o che lo stato dei luoghi non presentava alcuna insidia occulta, ovvero che la caduta avvenne per distrazioni o imprudenza della vittima stessa.

In questo dinamismo causale, spesso si inserisce (come nel caso che stiamo per illustrare oggi) la condotta di un soggetto terzo, ad esempio dell'impresa di pulizie o di chi stia svolgendo una manutenzione nelle aree comuni e che potrà in taluni casi persino liberare il condominio dalla colpa, divenendo l'unico vero custode dell'area e quindi responsabile per quanto accaduto in essa.

VALUTARE L'ATTEGGIAMENTO DELLA VITTIMA

Quanto sopra è ciò che è stato oggetto di indagine anche nella vicenda processuale che ha portato alla decisione n. 4129 del 18 febbraio scorso, resa dalla suprema Corte di Cassazione nel giudizio promosso da una condomina, la quale lamentava il fatto che, mentre usciva dal proprio appartamento, era scivolata nell'androne del palazzo a causa del pavimento bagnato e non segnalato. Le corti territoriali respingevano la domanda di risarcimento contro il condominio, sul presupposto che fosse prevalente il comportamento colposo della stessa vittima la quale, pur potendo verificare, in condizioni di normale visibilità, che il pavimento fosse scivoloso, non aveva prestato la normale diligenza e attenzione alla situazione del luogo.

La Corte di legittimità, chiamata a decidere sulla correttezza della decisione, rammenta che "in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si attegga diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.". (continua a pag. 2)



VETRO AUTO
ROTTO?

NON ASPETTARE



(continua da pag. 1)

Ciò significa che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più rilevante deve essere considerata l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.

La condotta della vittima quindi, in questi casi di palese disattenzione, potrà portare al punto persino di rendere possibile che il suo comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, con il conseguente rigetto della richiesta di risarcimento ogni volta in cui si possa affermare che lo stesso comportamento abbia avuto esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

In buona sostanza, conclude la Corte "quanto più la situazione di pericolo è prevedibile, tanto più il danneggiato ha l'obbligo dell'adozione di cautele".

SE NON È COME APPARE

Fatta tale premessa, tuttavia, la Corte rileva che il giudice di merito ha valutato la condotta del danneggiato con ragionamento logico-formale errato e incoerente con l'accertamento dei fatti.

Il luogo dell'accadimento, infatti, era risultato privo di una presenza abbondante e visibile di acqua, ma reso insidioso semmai proprio dalla umidità successiva al lavaggio, rendendo così la situazione di pericolo meno prevedibile e il comportamento del danneggiato meno criticabile sul piano della diligenza e della attenzione allo stato del luogo.

In ragione della carenza logico argomentativa della decisione che aveva rigettato il risarcimento del danno, dunque, la Corte dispone per la cassazione della sentenza e per il rinvio ad altro giudice per valutare proprio l'efficienza causale delle rispettive condotte coinvolte: quella del condominio e dell'impresa addetta alle mansioni di pulizia nelle aree comuni e quella della vittima sotto il profilo della avvistabilità ed evitabilità dell'insidia.

La vicenda segnalata centra il punto di equilibrio che deve sempre governare l'indagine del giudice in questi casi: l'accertamento della maggiore o minore rilevanza della condotta tanto di chi sia tenuto a custodire l'area pubblica perché non diventi una fonte di insidie, quanto dell'utenza che quotidianamente accede alle stesse aree e che è destinataria di un generale onere di attenzione e di ragionevole cautela.

Così, per fare alcuni esempi (riportati nella rassegna di massime recenti qui di seguito), si è ritenuto che spetti al condominio dimostrare la propria assenza di colpa nella manutenzione delle aree comuni e che la presenza di una macchia di olio sia stata un fatto imprevisto e imprevedibile (Cass. Ord. n. 342 del 13 gennaio 2020).

In una ipotesi sempre attinente ai vincoli di custodia per il condominio è stata altresì affermata la responsabilità per omesso controllo e manutenzione di un lastricato solare, anche se di pertinenza del singolo proprietario (Cass. Ord. N. 951 del 17 gennaio 2020).

Ancora, si è affermato che la vittima di una caduta in questi casi debba fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il custode, dal canto suo, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno al proprio operato che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità tra il danno e una propria eventuale omissione di controllo (così Corte di Appello di Milano n. 3712 dell'11 settembre 2019 e anche, con riguardo all'onere di custodia, Cass. Ord. N. 26291 del 17 ottobre 2019).



Filippo Martini,
Studio Mrv

VETRO AUTO
ROTTO?

NON ASPETTARE



RICERCHE

La via degli investimenti nell'intelligenza artificiale

La corsa per la conquista della leadership globale in campo AI è aperta. Ecco la visione di Roland Berger per non perdere la sfida del momento

Era una nicchia dal retrogusto fantascientifico, oggi è un tema mainstream. Parliamo dell'intelligenza artificiale, argomento ormai sulla bocca di tutti quando si parla di innovazione. Il settore sta conoscendo una crescita rapida e costante. Negli ultimi cinque anni i fondi raccolti dalle start up attive in questo ambito sono cresciuti del 55%. È quanto rivela uno studio della società di consulenza **Roland Berger**, dal titolo *The road to AI – investment dynamics in the european ecosystem*, realizzato in collaborazione con **France Digitale**, hub francese per le start up europee.

Come spiega **Andrea Marinoni**, senior partner di Roland Berger, "l'intelligenza artificiale è uno dei temi caldi dell'agenda della nuova Commissione Europea che, con la sua ambiziosa tabella di marcia politica, avrà il compito di disegnare un quadro normativo favorevole allo sviluppo dell'AI per gli anni a venire, di concerto con le necessità e lo stato dell'arte attuale dell'ecosistema europeo AI". Secondo Marinoni, l'Italia pur mostrando un promettente sviluppo del venture capital negli ultimi due anni è ancora marginale nel contesto internazionale.

Israele, start up nation, ma la leadership è Usa

Tra i Paesi dell'Unione Europea, esaminati insieme a Norvegia, Svizzera, Regno Unito e Israele, dallo studio Roland Berger emergono chiaramente i campioni del mercato: Regno Unito, Francia, Israele e Germania. Questi quattro Paesi hanno raccolto investimenti in start up AI pari a 8,6 miliardi di dollari dal 2009 ad oggi (l'80% del totale finanziato nel campo dell'intelligenza artificiale).

Se si guarda agli investimenti nel mondo start up, Israele è il leader incontrastato: il Paese è primo in termini di investimenti medi per singola start up (ben 4,7 milioni di dollari)



© C5Media - iStock

nel periodo 2009-2019. Ma se consideriamo soltanto l'ambito dell'intelligenza artificiale, in Europa è la Francia a presentare un tasso di crescita annuo degli investimenti in start up pari al 58% e una raccolta stimata a fine 2019 di 1,2 miliardi di dollari.

Nel mondo i leader indiscussi in campo start up AI rimangono gli Stati Uniti. Soltanto nel 2018, gli Usa hanno investito 4,5 miliardi di dollari con un valore medio poco inferiore a 10 milioni. In Europa il quadro è diverso: il numero di operazioni è maggiore rispetto a quello registrato negli Stati Uniti (980 contro 500) ma è decisamente inferiore il totale investito (3 miliardi di dollari), così come il valore medio per singola operazione (3 milioni di dollari).

Dal 2014 al 2019 si è registrato anche un incremento consistente delle exit concentrate per il 66% nel Regno Unito, Israele, Francia e Germania e la quasi totalità degli investitori è rappresentata dalle aziende (92% di cui il 70% attive nel mondo tech) seguite a una certa distanza da fondi di private equity (5,5%) e da società d'investimento (2,5%). Si tratta principalmente di realtà statunitensi (per il 42% del totale), seguite da investitori basati nel Regno Unito (13%), in Germania (10,5%) e in Francia (7%), con Israele in posizione marginale sul ruolo in fase di exit.

Incentivare gli investimenti, cercare talenti, armonizzare il quadro normativo

Secondo Roland Berger, per conquistare la leadership globale, tutto l'ecosistema europeo AI dovrebbe portare avanti un'azione congiunta attorno a tre ambiti: supportare il finanziamento delle start up, investire e valorizzare i talenti in campo AI, e armonizzare il quadro normativo per fare spazio all'intelligenza artificiale. (continua a pag. 4)



© Mopic - Fotolia

VETRO AUTO
ROTTO?

NON ASPETTARE



(continua da pag. 3)

Per quanto riguarda il primo punto, quello relativo all'aspetto finanziario, secondo Roland Berger è compito delle istituzioni "mettere a segno misure/fondi paneuropei in grado di incentivare anche gli investimenti cross-border (soprattutto alla luce dello scenario post-Brexit). Inoltre, andrebbero creati nuovi veicoli d'investimento per sbloccare il capitale necessario alle scale-up. E ancora: va armonizzato il quadro fiscale per i venture capitalist e introdotti piani di ammortamento fiscale all'interno degli Stati membri dell'Ue. Infine, questi ultimi potrebbero andare incontro ai business angel introducendo sgravi fiscali importanti sulla falsariga di quanto fatto per esempio in Belgio dove vengono incentivati gli investimenti in start up con una riduzione dell'imposta fino al 45% della somma investita".

Per quanto riguarda il secondo aspetto, quello relativo all'investimento e alla valorizzazione dei talenti, lo studio di Roland Berger spiega che in Europa, soltanto 10mila persone vantano il background accademico idoneo e l'esperienza necessaria per sviluppare tecnologie AI. In questa direzione, occorre adeguarsi sia per educare i futuri talenti sia per mantenere e supportare le professionalità già esistenti. "Innanzitutto – spiegano gli autori della ricerca – il complesso processo di recruiting potrebbe essere semplificato con la creazione di uno strumento di policy europeo Startup Visa, sulla falsariga di quanto fatto in alcuni mercati, tra cui l'Italia". Nel nostro Paese nel 2014 il ministero dello Sviluppo economico ha lanciato *Italia Startup Visa*, il visto d'ingresso per gli imprenditori stranieri che intendono creare nel Paese una nuova startup con l'obiettivo di attrarre capitali e talenti.

Ultimo, ma non meno importante, l'aspetto normativo. Lo studio sostiene che le strategie a livello nazionale andrebbero allineate, e i Paesi membri dell'Ue dovrebbero lavorare in sinergia sui temi chiave per lo sviluppo di un settore strategico: brevetti, infrastrutture, investimenti e risorse umane.

Beniamino Musto

NORMATIVA

Ifrs17, tutto rimandato al 2023

Insurance Europe plaude alla decisione dello Iasb, ma sottolinea che importanti questioni restano irrisolte

Ora è ufficiale: i nuovi principi contabili Ifrs17 entreranno in vigore nel 2023. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dall'**International Accounting Standards Board** (Iasb), al termine del confronto avuto sugli emendamenti alle norme per i contratti assicurativi che erano stati posti in pubblica consultazione nel giugno del 2019. L'istituto ha inoltre deciso di estendere le esenzioni concesse ad alcuni assicuratori per l'applicazione degli Ifrs9 sugli strumenti finanziari, in modo tale da garantire una contestuale e ordinata esecuzione di entrambi i principi contabili. "La tempestiva attuazione degli Ifrs17 è fondamentale per migliorare la qualità e la comparabilità dei valori contabili dei contratti assicurativi", ha osservato lo Iasb in una nota. "Tuttavia – ha proseguito – la decisione di board di posticipare l'entrata in vigore di due anni consentirà agli assicuratori di tutto il mondo di applicare i nuovi standard nello stesso momento, cosa che il board considera vantaggiosa per investitori, assicuratori e altri stakeholder". Lo Iasb ha infine confermato che proseguirà con le proposte delineate nel documento posto in pubblica consultazione nel giugno del 2019, seppur con qualche piccola modifica che accoglie parte dei riscontri ricevuti. L'istituto prevede di presentare gli emendamenti agli Ifrs17 nel secondo trimestre del 2020.

"Accogliamo con favore la decisione di posticipare l'entrata in vigore degli Ifrs17 e di estendere le esenzioni all'applicazione degli Ifrs9 al 2023", ha commentato in una nota **Olav Jones**, vice direttore generale di **Insurance Europe**. "Gli Ifrs17 – ha proseguito – introdurranno numerosi e fondamentali cambiamenti alla misurazione dello stato patrimoniale e alla presentazione del conto economico: bisognerà ripensare e sviluppare modelli, dati, risorse attuariali, sistemi IT, formazione e comunicazione agli investitori". Per Jones, inoltre, la proroga permetterà di avere una data di entrata in vigore coerente a livello globale.



Giacomo Corvi

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 E-mail: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it